



Titolo

Calciatore – utilizzazione calciatore in posizione irregolare – calciatore squalificato – sanzioni a carico della società – penalizzazione – perdita della gara – penalizzazione di punti in classifica - violazione del “ne bis in idem” – non sussiste

Descrizione

Il sistema normativo federale prevede la sanzione della penalizzazione nel caso di partecipazione alla gara di un calciatore squalificato. L'art. 8 C.G.S. dopo aver enunciato, al primo comma, il catalogo delle sanzioni irrogabili a carico delle società, da commisurare alla natura e alla gravità delle violazioni alle norme federali, dispone poi al secondo comma che alla società “*può inoltre essere inflitta anche la sanzione sportiva della perdita della gara nei casi previsti dall'art. 10*”. Ciò sta a significare che in tutte le ipotesi che danno luogo alla sanzione della perdita della gara, previste dall'art. 10 C.G.S., tra le quali è compresa al comma 6, lett. a), anche quella della società che “*fa partecipare alla gara calciatori squalificati*”, è possibile applicare, in aggiunta alla sconfitta “a tavolino”, anche la sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica prevista dal primo comma lett. g) dell'art. 8. Le suindicate regole normative rendono affatto prevedibile la duplice risposta sanzionatoria, tanto più nel quadro di operatività degli obblighi generali di cui all'art. 4 C.G.S., che comprende anche il rispetto dei principi di correttezza, come di seguito si preciserà. In proposito, la giurisprudenza endo ed esofederale ha in più occasioni affermato il principio, secondo cui “la penalizzazione di uno o più punti in classifica rappresenta - insieme con quella pecuniaria, e in disparte la perdita della gara - la sanzione tipica per le società che schierino in campo giocatori privi dei titoli necessari (tesseramento, assenza di squalifiche, età prescritta, ecc.)”. Tale interpretazione non si pone in contrasto con il divieto del *bis in idem* e con il principio dell'assorbimento di cui all'art. 9 della l. 689 del 1981, attesa la diversa natura dell'interesse protetto e la diversa funzione delle due sanzioni applicabili nella fattispecie di cui trattasi: la sanzione della perdita della gara non ha carattere “sostanzialmente penale”, ma risponde a finalità ripristinatorie della condizione della squadra avversaria lesa dalla partecipazione alla gara del calciatore avversario squalificato; la penalizzazione riveste invece una funzione più propriamente afflittiva e sanzionatoria del comportamento illecito della società che impiega in gare ufficiali un calciatore squalificato. Non è, pertanto, ravvisabile la violazione del “*ne bis in idem*” previsto dall'art. 4, prot. 7 CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, in quanto i giudizi preordinati all'irrogazione delle due diverse sanzioni sono diretti al soddisfacimento di finalità differenti e compongono un insieme unitario e coerente di procedure complementari e temporalmente concomitanti; inoltre, dal sistema normativo traspare la prevedibilità del doppio giudizio e della duplicazione punitiva, complessivamente proporzionata al disvalore del fatto. Sotto altro profilo, a conferma della tipicità e della determinatezza della pena, può giovare anche il richiamo alla previsione dell'art. 10, ultimo comma, C.G.S. secondo cui per i fatti che comportano la sanzione della perdita della gara si applica la penalizzazione di un punto in classifica in caso di recidiva, con funzione di deterrenza per il protrarsi della condotta illecita. Difatti, il calciatore che deve ancora scontare la squalifica, in base al principio della c.d. “*perpetuatio sanzionatoria*” viene a trovarsi in posizione irregolare in tutte le gare alle quali abbia seguito a partecipare, senza scontare la squalifica stessa. Sotto il profilo sistematico ciò vale a configurare l'autonomia delle singole violazioni con il connesso regime sanzionatorio diretto a realizzare, per la società resasi responsabile delle violazioni reiterate, lo scopo proprio retributivo della pena e anche un conseguente effetto di deterrenza; allo stesso tempo si concreta l'esigenza di garantire alle altre società, che partecipano allo stesso campionato, la regolarità dello stesso, ripristinando la par condicio nelle competizioni agonistiche.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 0031/CFA/2024-2025/A

Presidente

Torsello

Relatore

Giordano

Riferimenti normativi

art. 8 CGS; art. 10 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0031 CFA del 16 settembre 2024 (G.S.D.F.C. Lunigiana Pontremolese 1919/Procura federale)